




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

CIBIO
Centro per la Biologia Integrata

Regolamento Interno

Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari



Approvato dal Consiglio del CIBIO in data 14 luglio 2016 e modificato dal Consiglio del CIBIO in data
8 novembre 2017

Sommario

Art. 1 – Regolamento Interno del Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari.....	2
Art. 2 – Obiettivi specifici	2
Art. 3 – Caratteristiche generali	3
Art. 4 – Indirizzi Specialistici	3
Art. 5 – Lingua	4
Art. 6 – Organi del Corso di Dottorato	4
Art. 7 – Il Collegio dei Docenti	4
Art. 8 – Il Coordinatore.....	6
Art. 9 – Il Comitato Esecutivo	6
Art. 10 – Tutor e advisor	7
Art. 11 – Attività di formazione.....	7
Art. 12 – Requisiti di ammissione	8
Art. 13 – Modalità di selezione	8
Art. 14 – Diritti e doveri dei dottorandi	8
Art. 15 – Crediti ECTS	8
Art. 16 – Ammissione all’anno successivo e all’esame finale	9
Art. 17 – Sospensioni e assenze	10
Art. 18 – Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.....	10
Art. 19 – Ritardi.....	10
Art. 20 – Modifiche del Regolamento Interno	11
Art. 21 – Norme di rinvio	11

Art. 1 – Regolamento Interno del Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni per regolare le attività del Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari, istituito presso il Centro di Biologia Integrata (CIBIO) dell’Università di Trento, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 383 in data 4 luglio 2013 e successive modifiche. Tale Regolamento ne indica gli obiettivi specifici, l’organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che frequentano il Corso.

Art. 2 – Obiettivi specifici

1. Il Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari svolge principalmente la propria attività nella macro-area A05 – Scienze Biologiche.
2. Unitamente agli obiettivi generali di ogni Corso di Dottorato indicati all’art. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, il Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari propone come obiettivi specifici:
 - a) la formazione di esperti in Biologia e Biotecnologie in grado di esercitare le proprie capacità in chiave interdisciplinare;
 - b) l’approfondimento dello studio dei meccanismi del funzionamento di base della cellula, della loro regolazione e del loro ruolo nel mantenimento dell’integrità cellulare e tissutale. Questo studio è condotto secondo una prospettiva meccanicistica e molecolare, impiegando i più avanzati strumenti di analisi genomica. Si promuove per esso l’impiego delle tecnologie utilizzate per la

manipolazione genetica, delle metodologie di analisi che caratterizzano le tecnologie biomolecolari nonché delle moderne piattaforme biotecnologiche per analizzare e comprendere i fenomeni biologici su scala globale;

- c) l'approfondimento dello studio dei fenomeni cellulari a livello molecolare attraverso lo studio degli aspetti strutturali e dinamici dei composti che sono alla base del funzionamento cellulare (acidi nucleici, proteine, metaboliti primari e secondari), dai meccanismi di biosintesi al riconoscimento molecolare, dalle interazioni "*host-guest*" alla selettività basata sulla chiralità, dai meccanismi molecolari della permeabilità di membrana ai processi di aggregazione biomolecolare e più in generale di tutti i fenomeni intra- ed intermolecolari in cui la conoscenza del dettaglio molecolare risulta rilevante;
- d) l'istituzione di un percorso idoneo alla formazione di studiosi e professionisti in grado di operare nella ricerca universitaria, in enti pubblici e privati di ricerca nonché nell'industria farmaceutica e biotecnologica.

3. Le principali aree di interesse tengono conto delle macroaree di ricerca presenti presso il CIBIO, nonché della presenza dei Dipartimenti di Fisica, Matematica e Ingegneria e Scienza dell'Informazione dell'Università di Trento, con i quali è attivo un programma di collaborazione scientifica e didattica, e della presenza sul territorio di fondazioni ed enti pubblici che svolgono attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Tali aree di interesse comprendono:

- Biochimica
- Bioinformatica
- Biologia dei Sistemi e Computazionale
- Biologia dello Sviluppo
- Biologia Molecolare e Cellulare
- Biologia Sintetica
- Biologia Strutturale
- Chimica Organica
- Genetica
- Genomica del Cancro
- Genomica Microbica
- Lipidomica e Biomembrane
- Metabolomica e Imaging metabolico
- Nanobiotecnologie
- Neurobiologia
- Vaccinologia Molecolare
- Virologia Molecolare

Art. 3 – Caratteristiche generali

1. Il Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari ha durata triennale. Ogni anno vengono emessi uno o più bandi in lingua italiana e inglese per la selezione pubblica dei candidati, dove è specificato il numero dei posti e delle borse previsti.
2. Al Corso di Dottorato sono ammessi gli studenti maggiormente qualificati indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità, religione, etnia e classe sociale.

Art. 4 – Indirizzi Specialistici

1. Ai sensi dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo in Materia di Dottorato (di qui in avanti Regolamento di Ateneo), il Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari può articolarsi in più *curricula*, la cui denominazione sarà riportata nel titolo di Dottore di Ricerca, secondo le prescrizioni previste ogni anno accademico dal Manifesto degli Studi.

Art. 5 – Lingua

1. La lingua ufficiale del Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari è l'inglese. I seminari, i corsi, il sito web, gli esami, la tesi sono in inglese.
2. Il presente regolamento interno e le comunicazioni inerenti il Corso di Dottorato sono redatti sia in inglese sia in italiano. La traduzione dovrà garantire la perfetta corrispondenza dei testi nelle due lingue. In caso di difformità interpretativa delle disposizioni, fa fede la versione italiana.

Art. 6 – Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato: il Coordinatore, il Collegio dei Docenti, il Comitato Esecutivo.

Art. 7 – Il Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti viene istituito in base alle disposizioni descritte nell'art. 14 del Regolamento di Ateneo.
Sono membri del Collegio dei Docenti:
 - professori di ruolo di I e II fascia e fuori ruolo
 - ricercatori confermati e non confermati
 - ricercatori a tempo determinato (RTD)
2. Possono inoltre essere membri con diritto di voto del Collegio dei Docenti, previa approvazione di quest'ultimo:
 - rappresentanti di soggetti pubblici e privati che collaborano con il Corso di Dottorato;
 - esperti anche stranieri.
3. I membri del Collegio dei Docenti previsti al comma 2 non possono superare il 40% del totale dei componenti del Collegio dei Docenti stesso, arrotondato per difetto.
4. La domanda di afferenza al Collegio dei Docenti dovrà essere trasmessa al Coordinatore, corredata da:
 - a) curriculum vitae
 - b) dichiarazione di impegno a svolgere attività presso il Corso di Dottorato in qualità di tutor
 - c) elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni (con l'indicazione delle cinque considerate più significative)
 - d) una dichiarazione di non appartenenza o di appartenenza ad altro Collegio dei Docenti di dottorato e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall'ateneo di appartenenza.
5. L'afferenza al Collegio dei Docenti richiede di soddisfare almeno 3 dei seguenti requisiti minimi:
 - a) media di 2 pubblicazioni per anno negli ultimi 3 anni solari in peer reviewed international journals
 - b) h-index ≥ 15
 - c) Numero citazioni medie per articolo negli ultimi 3 anni solari ≥ 5
 - d) Impact factor medio per articolo negli ultimi 3 anni solari ≥ 3

Le pubblicazioni valutate devono essere inerenti agli ambiti di ricerca del dottorato.

Eccezionalmente, il Collegio dei Docenti si riserva la facoltà di ammettere candidati che non soddisfino i 3 requisiti minimi qualora dimostrino eccellenze in altri ambiti quali l'insegnamento. I requisiti per l'afferenza al collegio vengono riesaminati con scadenza triennale.

6. Su invito del Coordinatore, possono inoltre essere invitati ad assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Corso. In particolare:
 - un componente della segreteria del Centro di Biologia Integrata con compiti di verbalizzazione;
 - due rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di Dottorato, limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento del dottorato ed i percorsi formativi;
 - gli advisors;
 - rappresentanti di enti pubblici o privati che collaborano con il Corso di Dottorato.
7. Una volta costituito il Collegio dei Docenti, le istanze di nuove adesioni da parte dei soggetti di cui al paragrafo 2, anche in caso di sostituzione di membri decaduti, saranno inoltrate direttamente al Collegio dei Docenti in carica.
8. Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Coordinatore, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono.
9. La convocazione e l'ordine del giorno sono inviati tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima della seduta.
10. Il Collegio dei Docenti si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del piano finanziario preventivo e quindi per l'analisi delle attività a consuntivo.
11. Qualora il Collegio debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Coordinatore può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun membro trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.
12. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di cui ai paragrafi 1 e 2, sottratti coloro che abbiano preventivamente giustificato la loro assenza.
13. L'assenza ingiustificata di un membro del Collegio dei Docenti a più di tre sedute consecutive ne comporta la decadenza dal Collegio stesso, mentre saranno conservate le funzioni di advisor, qualora già assegnate.
14. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
15. Delle riunioni del Collegio dei Docenti è redatto verbale. Le funzioni di Segretario del Collegio sono esercitate dal professore di ruolo di prima o seconda fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, più giovane di età; in caso di sua assenza il Coordinatore nomina, seduta stante, il Segretario per la riunione; il Segretario può essere coadiuvato da un'unità del personale tecnico-amministrativo designata dal Coordinatore.
16. Il Collegio dei Docenti svolge tutte le funzioni previste dalle disposizioni del Regolamento di Ateneo, cui si fa integrale rinvio. Il Collegio dei Docenti con propria delibera può delegare il Comitato Esecutivo allo svolgimento in tutto o in parte delle sue funzioni.

17. I membri del Collegio dei Docenti si impegnano a rispettare le disposizioni previste dal Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. n. 285 del 29 maggio 2014 e dal Codice di Comportamento di Ateneo emanato con D.R. n. 582 del 27 ottobre 2014.

Art. 8 – Il Coordinatore

1. L'elezione del Coordinatore del Collegio dei Docenti e le sue funzioni sono definite dalle norme di cui all'art. 15 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
2. Il mandato del Coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Il Coordinatore designa un Vice-Coordinatore in grado di sostituirlo in caso d'impedimento o di malattia.

Art. 9 – Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da almeno quattro docenti e ricercatori eletti dal Collegio dei Docenti tra i suoi membri. Il Coordinatore, o in sua assenza il Vice- Coordinatore, fa parte del Comitato Esecutivo e lo presiede.
2. Il Comitato Esecutivo rimane in carica per la durata del mandato del Coordinatore.
3. Per il funzionamento del Comitato Esecutivo e per la verbalizzazione delle sedute si applicano le norme previste per il Collegio dei Docenti.
4. In caso di dimissioni o di impedimento di un membro del Comitato Esecutivo per un periodo superiore ai tre mesi, il Coordinatore indice un'elezione per la sostituzione.
5. Il mandato del nuovo membro scade con lo scadere del mandato del Comitato Esecutivo.
6. In particolare il Comitato Esecutivo:
 - coadiuva il Coordinatore negli adempimenti cui è tenuto;
 - delibera sulle materie ad esso delegate dal Collegio dei Docenti, al quale riferisce regolarmente in merito all'attività svolta;
 - approva il programma didattico dei dottorandi all'inizio di ogni anno accademico, stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la verifica di eventuali elaborati intermedi;
 - assegna un tutor per ciascun dottorando. Il tutor deve di norma appartenere al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato;
 - autorizza i dottorandi a recarsi all'estero per periodi di formazione superiori ai sei mesi;
 - approva la partecipazione dei dottorandi a stage organizzati presso soggetti pubblici o privati italiani o stranieri qualora la durata prevista sia superiore ai sei mesi;
 - autorizza i dottorandi a svolgere attività didattica, sussidiaria ed integrativa e attività di ricerca extracurriculare;
 - individua i referenti esterni per la valutazione della tesi prima della discussione pubblica;
 - collabora con il Coordinatore alla stesura della relazione annuale prevista dall'art. 17, comma 1 del Regolamento di Ateneo.
7. Il Coordinatore può assegnare ai singoli membri del Comitato Esecutivo particolari compiti, importanti per l'organizzazione e il funzionamento del Corso di Dottorato.

Art. 10 – Tutor e advisor

1. Dall'inizio di ciascun anno accademico, il dottorando è affiancato nel suo percorso di studio da un tutor nominato dal Collegio dei Docenti tra i suoi membri o, a seguito di delega, dal Comitato Esecutivo, anche su indicazione dei responsabili dei programmi di ricerca o degli enti esterni che finanziano borse di dottorato.
2. Il tutor è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca del Corso di Dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale.
3. Entro la fine del primo anno di studi, il Collegio dei Docenti provvede, previo accertamento di disponibilità, alla nomina di un advisor per ogni studente che ne faccia richiesta.
4. L'advisor svolge funzioni di assistenza al dottorando e si impegna ad affiancare lo studente nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale. Inoltre, definisce gli argomenti specifici di ricerca e successivamente della tesi e garantisce la qualità del suo lavoro. L'advisor può avere il ruolo del relatore di tesi previa approvazione del Collegio dei Docenti.
5. Nel caso di mancata richiesta da parte del dottorando, il tutor svolgerà automaticamente anche la funzione di advisor.
6. L'advisor può essere membro del Collegio dei Docenti o può essere esterno ad esso. Nel secondo caso deve essere presentato da almeno due membri ed approvato dal Collegio stesso.
7. Il tutor, e l'advisor successivamente, se nominato, assistono il dottorando, verificandone l'attività ed il rispetto delle norme, anche comportamentali, ritenute fondamentali per il valore del Corso di Dottorato e per la crescita scientifica e professionale dei dottorandi.
8. Il Collegio dei Docenti può revocare l'incarico di un tutor o di un advisor che non ottemperi a tali obblighi, ed è tenuto a nominare un sostituto.
9. Il Collegio dei Docenti può nominare, su richiesta dello studente, un co-advisor, anche esterno al Collegio dei Docenti, che ha il compito di supportare lo studente durante il percorso di dottorato.

Art. 11 – Attività di formazione

1. Il Corso di Dottorato offre annualmente una serie di attività formative presentate, all'inizio di ciascun anno accademico, nel Manifesto degli Studi del Corso medesimo, unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
2. Prima dell'inizio dell'anno accademico il Collegio dei Docenti del Corso, o su sua delega il Comitato Esecutivo, approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato in rete sul sito del Corso.
3. Il Manifesto, redatto annualmente, deve contenere:
 - l'elenco dei corsi proposti come offerta formativa;
 - il calendario delle principali scadenze per ogni anno di corso;
 - i requisiti di ammissione ai corsi;
 - disposizioni relative ad attività formative, propedeutiche e/o integrative degli stessi;
 - modalità di svolgimento di eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio, se previste dai curricula;

- modalità di svolgimento degli esami ed altre verifiche di profitto;
- modalità di riconoscimento dei crediti ECTS come indicato nell'art.15.

Art. 12 – Requisiti di ammissione

1. I requisiti di ammissione al Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari sono quelli previsti dagli art. 19 e 20 del Regolamento di Ateneo, secondo i termini e le decorrenze espressamente indicate nel bando di ammissione.

Art. 13 – Modalità di selezione

1. L'accesso al Corso di Dottorato consiste nella valutazione dei titoli e in un colloquio intesi ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca, secondo le modalità stabilite dal bando.
2. La Commissione Giudicatrice per l'accesso al Corso di Dottorato, designata dal Collegio dei Docenti e nominata dal Rettore, potrà procedere a colloqui di approfondimento.

Art. 14 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. Qualsiasi tentativo di ottenere un vantaggio o evitare conseguenze mediante menzogna, inganno o frode non è tollerato dal Corso di Dottorato.

Esempi di menzogna, inganno e frode sono:

- la falsificazione di qualsiasi documento;
- il plagio;
- dare informazioni false a un funzionario del Corso di Dottorato;
- la falsificazione dei dati di ricerca;
- non essere responsabile della propria condotta.

Tali violazioni saranno trattate come segue:

- allo studente, al tutor ed all'advisor (se presente) viene chiesta spiegazione degli eventi da parte del Collegio dei Docenti;
 - il Collegio dei Docenti decide se ammonire o meno lo studente.
2. Dopo un ammonimento formale, se lo studente commette un'altra grave violazione, o nel caso di una sola falsificazione/plagio di dati di ricerca, il Collegio dei Docenti può decidere di espellere lo studente dal Corso di Dottorato.
 3. Per quanto non espressamente menzionato si fa riferimento all'art. 27 del Regolamento di Ateneo.
 4. I dottorandi sono tenuti a rispettare le disposizioni previste dal Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. n. 285 del 29 maggio 2014 e dal Codice di Comportamento di Ateneo emanato con D.R. n. 582 del 27 ottobre 2014.

Art. 15 – Crediti ECTS

1. Ciascuno studente è tenuto ad ottenere un numero di 60 ECTS (Formativi e di Ricerca) per anno per un totale di 180 ECTS così suddivisi:

- a) 20-40 ECTS per attività formative con valutazione finale
- b) 160-140 ECTS per attività di ricerca.

2. Le modalità di riconoscimento dei crediti ECTS Formativi e di Ricerca saranno indicate annualmente nel manifesto degli Studi.

3. Per quanto riguarda i crediti Formativi:

- a) I crediti per i corsi istituzionali sono dettagliati nel Manifesto annuale del Programma e valgono per l'anno in cui si frequenta il corso;
- b) Sarà necessaria l'approvazione del collegio dei Docenti o del Comitato Esecutivo per il riconoscimento dei crediti ottenuti da corsi organizzati da:
 - altri Dottorati
 - enti di ricerca
 - università (Laurea Magistrale o Master).
- c) È obbligatorio ottenere dai 10 ai 20 ECTS formativi entro il primo anno di Dottorato.

I crediti di ricerca richiesti annualmente sono pari alla differenza tra i 60 riconoscibili annualmente e quelli dedicati alla formazione.

Art. 16 – Ammissione all'anno successivo e all'esame finale

1. I dottorandi del primo anno sono tenuti a ottenere un minimo di 60 ECTS di cui 10-20 formativi. I corsi facoltativi possono essere scelti fra quelli riportati nel Manifesto degli Studi.

I dottorandi del secondo e del terzo anno sono tenuti a ottenere un minimo di 60 ECTS. I corsi facoltativi possono essere scelti fra quelli riportati nel manifesto degli Studi.

2. Per il passaggio all'anno successivo, sono necessari i seguenti requisiti:

- costante partecipazione alle attività formative scelte dal Manifesto degli studi con frequenza obbligatoria dell'80% e ottenimento di valutazione finale positiva. Nel caso lo studente non raggiungesse il limite minimo di frequenza, il Collegio dei Docenti potrà approvare con riserva il passaggio all'anno successivo ed eventualmente obbligare lo studente a rifrequentare i corsi per ottenere i crediti mancanti;
- aver ottenuto un giudizio soddisfacente da parte dell'advisor (se assegnato) e del tutor. A tal fine il tutor e l'advisor di ogni studente del Corso di Dottorato devono presentare al Collegio dei Docenti una lettera di valutazione del candidato. La valutazione deve essere concisa, esplicita e precisa;
- valutazione positiva da parte del Collegio dei Docenti delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando.

Sulla base delle informazioni sopra menzionate, il Collegio dei Docenti propone una fra le seguenti votazioni:

- APPROVATO ossia valutazione positiva. Lo studente accede all'anno successivo.
- APPROVATO CON RISERVA ossia valutazione positiva. Lo studente può continuare, ma sono state evidenziate lacune nella preparazione o nel progetto di ricerca.
- NON APPROVATO. Lo studente deve pertanto lasciare il Corso e decade dallo status di dottorando (ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Regolamento di ateneo).

Lo studente che avesse bisogno di revisionare profondamente il proprio progetto di ricerca in base alle osservazioni ricevute sia dall'advisor sia dal tutor, viene invitato ad una successiva discussione di fronte al Collegio dei Docenti o al Comitato Esecutivo e in presenza del suo advisor e tutor.

Al termine di questa ulteriore fase di valutazione il Collegio dei Docenti comunica al dottorando la propria decisione.

3. I dottorandi, su loro richiesta e previo consenso del Collegio dei Docenti o del Comitato Esecutivo, possono essere autorizzati allo svolgimento di attività didattica sussidiaria e integrativa retribuita, purché compatibile con la frequenza al corso di dottorato e alle sue attività formative e nel rispetto dei limiti fissati dagli articoli 27 e 28 del Regolamento di Ateneo.
4. Gli studenti sono tenuti a trascorrere un periodo di formazione all'estero non inferiore ad un mese e non superiore all'anno, da concordare con il proprio tutor. Qualsiasi eccezione o deroga a questo obbligo deve essere valutata e approvata dal Collegio dei Docenti.
5. Il terzo anno è dedicato prevalentemente al completamento della ricerca e alla stesura della tesi. La tesi è un elaborato scritto che deve essere redatta in lingua inglese e avere carattere di originalità. I contributi scientifici in essa contenuti possono essere il risultato di lavori di collaborazione scientifica.
6. L'ammissione all'esame finale avviene all'ottenimento dei 180 ECTS e in base a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo.

Art. 17 – Sospensioni e assenze

1. Eventuali sospensioni possono essere concesse per gravi e giustificati motivi personali dal Collegio dei Docenti dietro presentazione di apposita richiesta da parte dello studente. In caso di sospensione dovuta a malattia lo studente è tenuto a presentare una certificazione medica.
2. Eventuali sospensioni per periodi superiori a due mesi totali devono essere recuperate dallo studente e comportano il corrispondente differimento dell'esame finale. La sospensione della frequenza comporta la conseguente sospensione della borsa di studio.
3. Eventuali assenze non concordate preventivamente e non segnalate tempestivamente per iscritto al tutor e/o advisor potranno essere motivo di esclusione dal Corso di Dottorato.

Art. 18 – Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca

1. Il Collegio dei Docenti (o su sua delega, il Comitato Esecutivo) nomina la Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo.
2. Membri della Commissione impossibilitati a presenziare potranno partecipare alla discussione finale in videoconferenza. Il Presidente e il Segretario di Commissione dovranno sempre garantire la loro presenza.
3. Nel caso di candidati in regime di co-tutela, la Commissione è definita secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 19 – Ritardi

1. Eventuale ritardo nell'inizio dell'anno accademico da parte del dottorando è tollerato solo in casi giustificati, tempestivamente comunicati, indipendenti dalla volontà dello studente e ritenuti validi dal Collegio dei Docenti, e tali da non compromettere la partecipazione alle attività del Corso di Dottorato.

Art. 20 – Modifiche del Regolamento Interno

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo e successivamente all'attivazione del Corso, ogni modifica al presente Regolamento Interno e relativi allegati deve essere approvata dal Consiglio del Centro di Biologia Integrata, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web del Corso di Dottorato.

Art. 21 – Norme di rinvio

1. E' fatta salva l'applicazione delle Norme Attuative della Scuola di Dottorato in Scienze Biomolecolari approvate dal Collegio dei Docenti in data 19 Aprile 2011 per i corsi antecedenti al 29° ciclo.
2. Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale e nel Regolamento di Ateneo.